

UNIONE DEI COMUNI
“ CASTELLI TRA ROERO E MONFERRATO ”

Province di Cuneo e Asti

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con delibera di C.U. n. 12 del 29/06/2016

Articolo 1. Oggetto

I Comuni di: Castellinaldo d'Alba, Govone e San Martino Alfieri costituiscono attraverso l'Unione dei Comuni "Castelli tra Roero e Monferrato" la Commissione locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione".

Articolo 2. Composizione

1. La "Commissione" è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08.
2. La Commissione è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 3. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. La durata in carica della Commissione è fissata in anni cinque.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi consisteranno nel pagamento delle spese di viaggio in base alla indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge.

Articolo 4. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con le funzioni esercitate nei tre Comuni, quale:
 - membro della Commissione Edilizia
 - membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio
 - membro dello sportello unico per l'edilizia
 - funzione di tecnico comunale delle aree edilizia privata ed urbanistica
 - qualifica di Amministratore comunalenonché con i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.

Articolo 5. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai comma 1 o 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Articolo 6. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei tre comuni;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 7. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato dalla Commissione stessa.
2. La Commissione può riunirsi, presso ogni Comune, in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio del Comune stesso.
3. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento previo accordo con il Presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Comune presso il quale la Commissione si riunisce, ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario comunale, questi non ha diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune ove si tiene la seduta e la firma del relativo Segretario Comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 8. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Ogni Amministrazione, attraverso il proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
3. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Unione nomina un apposito Responsabile del Procedimento.

Articolo 9. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 8 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 10. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.